

Messaggio

numero

6242

data

30 giugno 2009

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Adeguamento delle competenze del Giudice dell'applicazione della pena, istituzione del Collegio di liberazione e soppressione della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio intendiamo suggerire alcune modifiche legislative alla luce dell'esperienza maturata in seguito all'applicazione delle nuove disposizioni cantonali entrate in vigore, contemporaneamente alla parte generale del Codice penale svizzero (CP), il 1. gennaio 2007.

Ricordiamo che il messaggio no. 5809 del 5 luglio 2006, relativo all'adeguamento della legislazione cantonale alla revisione del Codice penale svizzero del 13 dicembre 2002, proponeva di mantenere riservate all'autorità amministrativa - sino ad oggi la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure - tutte quelle competenze per le quali il diritto federale non prevede l'espressa attribuzione ad un giudice, ad eccezione delle decisioni sulla liberazione condizionale dalla pena detentiva o da una misura. Il messaggio in questione, al riguardo, ha indicato: "Non si è infatti voluto, in questa prima fase, assegnare al giudice dell'applicazione della pena (GIAP) un numero eccessivo di competenze, in considerazione della notevole mole di lavoro - sia quantitativa che qualitativa - che già con il presente messaggio viene attribuita a questa nuova istanza giudiziaria". Dopo una prima fase di consolidamento e dopo aver meglio conosciuto nella pratica i primi effetti della profonda riforma del diritto delle sanzioni, è ora ipotizzabile un ulteriore travaso di competenze dall'autorità amministrativa alla nuova figura del GIAP, con un conseguente ripensamento dell'attuale modello organizzativo. Richiamate le considerazioni espresse dalla Commissione della legislazione nel rapporto del 15 novembre 2006 relativo al messaggio no. 5809 al § 4.3.1, il Governo ha attentamente esaminato l'eventualità di procedere ad una ristrutturazione di carattere amministrativo, rinunciando all'ausilio di una sezione espressamente destinata all'esecuzione delle pene e delle misure. La conclusione è quella di ritenere praticabile questa alternativa grazie ad una contemporanea e più razionale ripartizione dei compiti fra i singoli attori della procedura di esecuzione delle sanzioni penali, con particolare riferimento al GIAP.

I. VALUTAZIONE GENERALE

Il cantiere dell'implementazione a livello cantonale della sostanziale modifica della parte generale del CP, approntato a seguito del citato messaggio no. 5809, ha dato risultati positivi ed incoraggianti, confermando la validità delle scelte operate dal legislatore cantonale in risposta alle sostanziali e diffuse innovazioni legislative federali, le quali sono

già state nuovamente discusse davanti alla Camere federali a seguito di talune critiche mosse dalle cerchie interessate. Il difficile periodo di transizione dal “vecchio” al “nuovo” diritto ha comunque potuto essere gestito in maniera adeguata, trovando, di volta in volta, le risposte concrete a nuovi problemi che si sono affacciati cammin facendo all’orizzonte. Si tratta ora di operare alcuni interventi in grado di snellire ulteriormente le procedure mediante - in particolare - un’attribuzione meglio mirata delle competenze fra l’autorità amministrativa e il GIAP. Le proposte che seguono rientrano perfettamente nell’ottica e nelle suggestioni espresse nel rapporto del 19 gennaio 2005 dello speciale gruppo di lavoro istituito con risoluzione 19 agosto 2003 del Consiglio di Stato, del quale facevano parte l’avv. Agnese Balestra-Bianchi, Presidente del Tribunale penale cantonale, l’avv. Marco Kraushaar, Presidente della Pretura penale, l’avv. Bruno Balestra, Procuratore generale, l’avv. Elio Brunetti, membro dell’Ordine degli avvocati, l’avv. Maurizio Albisetti, allora Capo della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, l’avv. Silvia Torricelli, allora Magistrata dei minorenni, e l’avv. Edy Meli, Presidente dell’Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto, con il mandato di studiare le necessità di adeguamento della legislazione cantonale alla revisione del Codice penale e al nuovo diritto penale minorile.

II. I CONTENUTI ESSENZIALI DELLE PROPOSTE

Attualmente il GIAP decide due tappe essenziali durante il regime di esecuzione di una persona in espiazione di pena: la concessione del primo congedo e la liberazione condizionale. Sono invece rimasti di competenza dell’autorità amministrativa le altre decisioni, come ad esempio le modalità di avvio e di successiva esecuzione della pena (regime di esecuzione) e l’assegnazione della persona detenuta in un carcere aperto (espressione che indica meno controlli rispetto al penitenziario e una maggiore autonomia di gestione interna). Con il presente messaggio, sulla scorta delle esperienze maturate, si propone quindi di assegnare al GIAP il “fil rouge” dell’esecuzione della pena, conferendo allo stesso la competenza di decidere le tappe essenziali del percorso di esecuzione della pena o della misura, dall’inizio sino alla fine. In questo modo, il GIAP diviene definitivamente la figura istituzionale di riferimento nell’ambito dell’esecuzione della pena. Di conseguenza, il lavoro relativo ad ogni singolo incarto potrà sicuramente essere semplificato e per certi versi sburocratizzato, evitando ogni doppione.

In primo luogo, occorre quindi stabilire che il GIAP è l’autorità competente già a ricevere tutte le sentenze e le decisioni relative all’esecuzione di sanzioni penali, e che le diverse autorità giudicanti dovranno d’ora in poi trasmettere le loro decisioni direttamente al GIAP. Una volta acquisite le stesse, il GIAP dovrà determinarsi mediante decisione formale in merito al luogo di collocamento del condannato, con l’assegnazione in un carcere chiuso o in un carcere aperto e l’indicazione del regime di esecuzione. Dando seguito all’evoluzione in atto in altri Cantoni, sulla base anche di valutazioni specialistiche, si propone infatti che proprio per garantire una migliore trasparenza ed uniformità di applicazione, nel rispetto anche dei diritti della persona condannata e soprattutto della sicurezza della collettività, sia il GIAP a decidere in merito alla concessione di eventuali agevolazioni durante tutto il percorso di esecuzione della pena. A questo proposito, vale la pena di ribadire che una delle novità introdotte dalla riforma del Codice penale, entrata in vigore il 1. gennaio 2007, è proprio la netta distinzione fra penitenziario chiuso e penitenziario aperto. Il condannato viene collocato nel penitenziario chiuso se sussiste pericolo di fuga o di recidiva, mentre se ciò non è il caso, l’esecuzione può aver inizio da subito in penitenziario aperto. La formulazione del testo di legge approvato dalle Camere federali (art. 76 CP) presuppone infatti che al momento del collocamento vi sia una vera e propria valutazione con conseguente decisione. Il GIAP assumerà inoltre la decisione in merito al regime di esecuzione per le pene fino a un anno in relazione all’eventuale concessione della

semiprigionia (art. 77b e 79 cpv. 1 CP) e per le pene non superiori a quattro settimane in riferimento all'esecuzione per giorni separati (art. 79 cpv. 2 CP).

In tal modo, il che rappresenta una soluzione logica e coerente, tutte le pene privative della libertà (brevi o lunghe che siano e indipendentemente dalla loro forma di esecuzione) saranno gestite con criteri uniformi dal GIAP, per il quale è importante avere una visione completa su tutta la materia.

Il Ticino ha scelto di concepire il GIAP come un giudice unico, che può, se del caso, far capo ad un giudice supplente. Questa soluzione merita sicuramente di essere confermata in quanto semplice ed efficace. In considerazione delle nuove competenze ora assegnate al GIAP, si pone inevitabilmente il problema della concentrazione in un'unica persona di tutte le competenze di esecuzione delle pene e delle misure in Ticino. Allo scopo di stemperare questa concentrazione che, per sua stessa natura, può avere degli effetti secondari anche negativi, si propone quale correttivo di affiancare, per le pene detentive di lunga durata – a partire dai cinque anni -, per la misura terapeutica stazionaria di cui all'art. 59 CP, che verte sul trattamento di turbe psichiche, e per l'internamento, altri due magistrati al GIAP soltanto per la decisione in merito alla liberazione condizionale. In questa maniera, si potranno inoltre meglio valutare i pareri rilasciati dalla Commissione consultiva interdisciplinare già esistente e prescritta dal diritto federale per riferire sulla personalità dei condannati pericolosi.

III. LEGGI MODIFICATE

L'adeguamento delle competenze della figura del Giudice dell'applicazione della pena impone la modificazione della Legge sull'organizzazione giudiziaria, del Codice di procedura penale e della Legge sugli onorari dei magistrati. La Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti può invece rimanere invariata, tranne che per un aspetto sul quale ci si soffermerà in seguito, ritenuto che il relativo regolamento (di competenza del Consiglio di Stato) dovrà invece essere messo in sintonia con la riforma di legge qui proposta.

Per quanto concerne le specifiche modificazioni, si rinvia al punto seguente.

IV. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI (DISEGNO A)

1. Legge sull'organizzazione giudiziaria

Art. 73 cpv. 3

La disposizione prescrive, analogamente a quanto suggerito dal messaggio concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero per i giudici supplenti ordinari attribuiti al Tribunale penale cantonale, che anche il supplente del GIAP non può esercitare l'attività forense nel campo della giustizia penale, e che questo divieto si estende ai suoi colleghi di studio. Tale incompatibilità mira ad evitare conflitti di interesse, poiché, dal profilo teorico, il supplente del GIAP potrebbe essere influenzato, nel decidere un caso concreto, dalla sua attività privata di difensore di un condannato.

Art. 73a

La norma prevede l'istituzione della nuova figura istituzionale denominata "Collegio di liberazione". Secondo l'art. 73a cpv. 1 LOG, il Collegio di liberazione è composto del giudice dell'applicazione della pena, che ne è il presidente, e di due membri e due

supplenti, designati dal Gran Consiglio per un periodo di dieci anni, e scelti fra gli avvocati iscritti nel registro cantonale. Conformemente a quanto indicato in precedenza per il supplente del GIAP, anche i membri e i supplenti del Collegio di liberazione non possono esercitare l'attività forense nel campo della giustizia penale, e questo divieto si estende pure ai loro colleghi di studio.

La proposta di affiancare al GIAP due avvocati mira a garantire la piena indipendenza e imparzialità del Collegio di liberazione, del quale non fanno così parte magistrati attivi nel settore penale (come ad esempio i giudici del Tribunale penale cantonale, i procuratori pubblici e i giudici dell'istruzione e dell'arresto), i quali potrebbero essere ricusati dai condannati per essersi già occupati in precedenza dei procedimenti penali sfociati nelle relative sentenze di condanna. Parimenti, risulta inopportuno inserire nel Collegio di liberazione due giudici del Tribunale di appello che non operano nell'ambito del diritto penale, in quanto la Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello funge da autorità di ricorso contro le decisioni emanate dallo stesso Collegio di liberazione. Non è nemmeno opportuno, infine, far capo ai pretori civili, i quali debbono già trattare, nel quadro delle loro competenze attuali, molte cause. In tal modo, questa soluzione ha il pregio di non attribuire nuove competenze ai magistrati già in carica, che debbono spesso affrontare una mole notevole di lavoro.

L'art. 73a cpv. 2 LOG stabilisce, in modo generale, che il Collegio di liberazione esercita le competenze attribuitegli dalla legge.

2. Codice di procedura penale

Art 8 lett b

Come già indicato nei capitoli precedenti, spetta ora al giudice dell'applicazione della pena la gestione dell'esecuzione delle sentenze e dei decreti penali. Per questa ragione, le sentenze ed i decreti penali devono essere inviati al GIAP e non più ad un'autorità amministrativa, in considerazione anche della ristrutturazione del settore. Ricevute le sentenze ed i decreti, il GIAP prenderà le decisioni sul collocamento delle persone condannate e sul regime di esecuzione, dando comunicazione e mandato al Dipartimento, che si occuperà dell'effettiva esecuzione, come previsto dalla Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti.

Art. 294 cpv. 4

Valgono le medesime considerazioni sopra esposte.

Art. 339 cpv. 1 lett h), i), j)

Mediante le modifiche proposte alle singole lettere del cpv. 1, ed in particolare alla lett. h), vengono esplicitate dapprima le modifiche già esposte nella parte iniziale del presente messaggio, con l'indicazione puntuale delle competenze che passano dall'autorità amministrativa a quella giudiziaria. In buona sostanza, sin dall'inizio del percorso di esecuzione, il giudice dell'applicazione della pena assume un ruolo determinante.

In particolare, il GIAP è competente a decidere il collocamento iniziale del condannato (art. 76 CP), la concessione della semiprigionia e dell'esecuzione per giorni separati (art. 77b, 79 cpv. 1 e 2 CP), la concessione del primo congedo, il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell'alloggio esterni (art. 77a CP), le deroghe alle forme d'esecuzione (art. 80 CP) e l'interruzione dell'esecuzione di pene e misure (art. 92 CP). In tal modo, al GIAP viene conferita la competenza di adottare tutte le decisioni più importanti e più qualificanti che caratterizzano l'intero iter di esecuzione di una pena privativa della libertà e di una misura. Infatti, anche per le misure previste dagli art. 59–61 e 64 CP (ossia per le misure terapeutiche stazionarie relative al trattamento di turbe

psichiche e della tossicodipendenza e concernenti i giovani adulti, come pure per l'internamento), la legge, come si desume dall'art. 90 cpv. 2bis e 4bis CP, consente l'applicazione di un regime aperto (ad esempio nella forma di congedi e di lavoro e alloggio esterni), ragione per cui anche le relative decisioni spettano logicamente al GIAP. Resta evidentemente inteso, in virtù del principio del parallelismo delle forme, che anche la revoca dei benefici summenzionati, ad esempio della semiprigionia o del lavoro e dell'alloggio esterni, che può essere pronunciata se il condannato non si attiene alle condizioni e alle norme di condotta fissate o abusa di tali agevolazioni, è di competenza del GIAP.

A questo riguardo, si precisa ancora che il GIAP dispone delle competenze enumerate in modo esaustivo dalla legge: tutte le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure spettano invece all'autorità amministrativa, e meglio al servizio penitenziario (che è una nuova unità amministrativa, aggregata alla Divisione della giustizia, che subentrerà all'attuale Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, che sarà soppressa) o al direttore delle strutture carcerarie. Fra le decisioni, aventi una minore rilevanza giuridica, che rimangono di competenza dell'autorità amministrativa, si possono menzionare, ad esempio, quelle concernenti la definizione, nel caso concreto, della natura e della forma dell'attività che il condannato deve compiere nell'ambito della pena del lavoro di utilità pubblica, l'autorizzazione a scontare la pena nella forma degli arresti domiciliari sotto sorveglianza elettronica, i congedi susseguenti alla prima agevolazione di questo genere e le sanzioni disciplinari inflitte ai carcerati. Anche l'incasso delle pene pecuniarie e delle multe sarà ancora svolto dall'autorità amministrativa. In sintesi, quindi, mediante questa riforma vengono trasferite al GIAP diverse competenze importanti che sono attualmente esercitate dalla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure (che sarà di conseguenza soppressa), la quale dispone ora, giusta l'art. 5 cpv. 1 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, di una competenza generale in materia di esecuzione delle pene e delle misure, fatte salve le norme contrarie della legge o del regolamento. Secondo le proposte di questo messaggio, invece, il direttore del carcere conserverà fundamentalmente immutate le sue competenze attuali, che abbracciano in genere, giusta il Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti e il Regolamento interno del Penitenziario cantonale, ambiti che richiedono un intervento celere e diretto, quali ad esempio l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei detenuti e l'autorizzazione di visite ai carcerati.

Si precisa inoltre che la Divisione della giustizia e il Dipartimento delle istituzioni mantengono la vigilanza generale sul settore dell'esecuzione delle pene, e che restano all'autorità amministrativa anche le competenze di carattere pianificatorio in relazione alle strutture carcerarie: quelli menzionati sono infatti compiti di natura tipicamente amministrativa.

Dopo l'adozione del messaggio, occorrerà modificare il Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, che si fonda sull'ampia delega conferita al Consiglio di Stato dall'art. 2 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, allo scopo di definire esattamente le competenze che spetteranno all'autorità amministrativa. Ricordiamo infine che anche le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure adottate dalla competente autorità amministrativa sono direttamente impugnabili, come stabilisce l'art. 7 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, con ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello.

Si mette infine in evidenza che sia il diritto attuale, sia il futuro Codice di diritto processuale penale svizzero, come si evince dall'art. 439 cpv. 1 dello stesso, lasciano fundamentalmente ai Cantoni un'ampia autonomia nel designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure: di conseguenza, il Cantone Ticino può legittimamente, dal profilo giuridico, attribuire al GIAP competenze più estese di quelle attuali.

In considerazione dell'introduzione della nuova figura del Collegio di liberazione, si rende necessaria, nel rispetto delle competenze di questo nuovo organo (indicate ora all'art. 339a CPP), la conseguente modifica delle lettere i) e j).

Art. 339a

In questo nuovo articolo di legge vengono indicate le competenze del Collegio di liberazione. Questo nuovo organo giudiziario, introdotto con il presente messaggio, offre al GIAP, da un lato, un valido sostegno nell'ambito delle decisioni concernenti i casi più complessi e delicati, e, dall'altro, è garante di una sempre maggiore sicurezza anche nei confronti della società. Il Collegio di liberazione è infatti competente a statuire sulla liberazione condizionale dei condannati che espiano una pena detentiva della durata pari o superiore a cinque anni, che sono sottoposti alla misura terapeutica stazionaria prevista dall'art. 59 CP, o nei confronti dei quali è stato ordinato l'internamento ai sensi dell'art. 64 CP.

Art 340

Si tratta di adeguamenti imposti dall'introduzione del Collegio di liberazione, che non comportano modifiche sostanziali.

Per ragioni di semplicità e di celerità, si suggerisce, anche nei casi che debbono essere trattati dal Collegio di liberazione, di demandare al solo giudice dell'applicazione della pena la competenza di decidere sull'istanza, formulata dal condannato, di ammissione al patrocinio d'ufficio e al gratuito patrocinio, cosicché il cpv. 2 dell'art. 340 CPP rimane immutato.

Art. 341

Si tratta di adeguamenti imposti dall'introduzione del Collegio di liberazione, che non comportano modifiche sostanziali.

Art. 344

Si tratta di un adeguamento imposto dall'introduzione del Collegio di liberazione, che non comporta una modifica di sostanza.

3. Legge sugli onorari dei magistrati

Art. 3 cpv. 1

La norma, che verte sull'indennità, è completata per inserirvi il riferimento ai membri e ai supplenti del Collegio di liberazione.

4. Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

Art. 2a

Questa nuova disposizione prevede l'istituzione del Consiglio di vigilanza, il quale è composto del direttore del Dipartimento delle istituzioni, che ne è il presidente, del presidente del Tribunale penale cantonale, del procuratore generale, del giudice dell'applicazione della pena e di un membro, da essa designato, della Commissione parlamentare di sorveglianza delle condizioni di detenzione; in caso di assenza, i magistrati citati e il membro della Commissione hanno facoltà di designare un sostituto in rappresentanza del loro organismo. Rispetto al precedente Consiglio di vigilanza, che è

rimasto in funzione sino al 31 dicembre 2006 (ossia fino all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della riforma che ha introdotto il giudice dell'applicazione della pena), la nuova autorità si contraddistingue per un aspetto essenziale. Infatti, il nuovo Consiglio di vigilanza, come stabilisce l'art. 2a cpv. 3, esercita esclusivamente la sorveglianza generale sulle strutture carcerarie e sull'organizzazione interna degli stabilimenti; esso non ha invece più alcuna competenza decisionale in materia di esecuzione delle pene e delle misure nei confronti dei singoli condannati, essendo subentrato a questo riguardo il GIAP. In tal modo, si ripristina la situazione vigente sotto l'egida della precedente Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti del 2 luglio 1974, la quale, nell'art. 2 cpv. 1, attribuiva al Consiglio di vigilanza la competenza di esercitare la sorveglianza sul regime esecutivo e sull'organizzazione interna degli stabilimenti.

In particolare, il Consiglio di vigilanza, che siede di regola quattro volte all'anno, può così esaminare e discutere, nel quadro della sorveglianza sull'andamento del carcere, temi di natura generale quali le ripercussioni sul Penitenziario cantonale dell'evoluzione e della durata delle pene, la disponibilità di spazi e di posti di lavoro, l'adeguatezza e la conformità delle celle agli standard internazionali, il trasferimento di condannati stranieri nel loro Paese di origine e la pianificazione futura delle strutture carcerarie. Il Consiglio di vigilanza può anche discutere in merito alla situazione generale dei detenuti. In tal modo – il che si rivela utile e vantaggioso – vi è un organismo, composto del direttore del Dipartimento delle istituzioni, di magistrati attivi nel settore penale e di un membro della summenzionata Commissione parlamentare, che ha il compito di seguire costantemente l'evoluzione della situazione relativa all'esecuzione delle pene e delle misure.

Alle sedute del Consiglio di vigilanza, come precisa l'art. 2a cpv. 4, partecipano con voto consultivo il direttore della Divisione della giustizia, il direttore delle Strutture carcerarie e il responsabile dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa.

Accanto al nuovo Consiglio di vigilanza, continuerà a sussistere la Commissione parlamentare di sorveglianza delle condizioni di detenzione, prevista dall'art. 25 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la quale è concepita come un organismo di vigilanza indipendente dall'Amministrazione cantonale e dall'Autorità giudiziaria, e che ha pure il compito di esaminare i reclami presentati dalle persone detenute. Come detto, allo scopo di garantire lo scambio diretto di punti di vista e nell'ottica di consolidare lo spirito collaborativo, proponiamo di inserire nel Consiglio di vigilanza anche un membro della Commissione parlamentare di sorveglianza delle condizioni di detenzione.

V. INSERIMENTO DELLA RIFORMA NEL QUADRO DELLA LEGISLAZIONE RELATIVA ALL'INTRODUZIONE DEL CODICE DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE SVIZZERO (DISEGNO B)

Le modifiche di legge testé illustrate si riferiscono all'attuale ordinamento giuridico.

Tuttavia, il messaggio del 21 gennaio 2009 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero, che è stato approvato dall'Assemblea federale il 5 ottobre 2007 e la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2011, propone, fra l'altro, l'abrogazione del Codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 e l'adozione di una nuova Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, che soppianderà l'attuale legge del 27 novembre 2006.

Di conseguenza, il disegno B indica in quale modo le modifiche in rassegna vadano inserite nel quadro legislativo che scaturirà dall'introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero. In particolare, nel contesto del messaggio del 21 gennaio 2009, le competenze del giudice dell'applicazione della pena vengono trasferite dal Codice di procedura penale, che sarà appunto abrogato, alla nuova Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, ragione per cui quest'ultima legge dovrà recepire anche

le modifiche concernenti le attribuzioni di questo magistrato, come pure le disposizioni inerenti al Collegio di liberazione e al Consiglio di vigilanza.

Si segnala inoltre che nell'ambito del disegno B, anche l'art. 8 del Codice di procedura penale, che verte sulla trasmissione delle sentenze all'Ufficio del giudice dell'applicazione della pena, trova la sua nuova collocazione nella Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (a questo riguardo, non è invece più necessario riprendere l'art. 294 cpv. 4 del Codice di procedura penale, che tratta della comunicazione del dispositivo della sentenza emanata dalla Corte di cassazione e di revisione penale), e che a far parte del Consiglio di vigilanza è chiamato anche il presidente della Corte di appello e di revisione penale, poiché quest'autorità giudiziaria, a differenza dell'attuale Corte di cassazione e di revisione penale, esamina liberamente, in fatto e in diritto, i rimedi proposti contro le sentenze dei tribunali di primo grado.

Conformemente a quanto proposto nel messaggio del 21 gennaio 2009 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero, anche nel disegno B, la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, nell'art. 14, attribuisce alla Camera dei reclami penali del Tribunale di appello la competenza di statuire sui reclami proposti contro le decisioni del giudice dell'applicazione della pena (e del Collegio di liberazione), come pure contro le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure. Siamo però consapevoli che il presidente della Camera dei ricorsi penali, giudice Mauro Mini, ha suggerito, nel quadro della sua audizione ad opera della sottocommissione della legislazione incaricata di esaminare il citato messaggio, di assegnare tutti i reclami in materia di esecuzione delle pene e delle misure alla nuova Corte di appello e di revisione penale. Qualora la Commissione della legislazione e il Gran Consiglio fossero di tale avviso, non ci opponiamo a questa proposta, nella misura in cui ciò sia compatibile con il diritto federale: infatti, per le decisioni giudiziarie indipendenti successive ai sensi degli art. 363 e seguenti del Codice di diritto processuale penale svizzero, pronunciate sotto forma di ordinanza o decreto e non unitamente a una nuova decisione di merito, che sono di competenza del giudice dell'applicazione della pena – come ad esempio l'infrazione di una pena detentiva sostitutiva in luogo della pena pecuniaria, la commutazione di un lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria o detentiva, la protrazione di una misura terapeutica stazionaria, l'infrazione di un'altra misura invece dell'esecuzione della pena in caso di soppressione della misura e la protrazione del trattamento ambulatoriale – il rimedio giuridico disponibile è il reclamo, e non l'appello (cfr. il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, pag. 1202).

VI. RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

Il presente messaggio risponde alla richiesta, formulata dalla Commissione della legislazione, di studiare una modifica dell'impostazione e delle competenze in materia di esecuzione delle pene e delle misure, che implichi anche la soppressione della relativa Sezione.

Questa riforma comporta conseguenze finanziarie assai modeste, che si esauriscono nelle indennità, pari a fr. 800.- per ogni giornata di lavoro ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 della Legge sugli onorari dei magistrati, che dovranno essere versate, per un'attività limitata a pochi giorni nel corso di un anno, agli avvocati che fungono da membri del Collegio di liberazione.

Come è già stato precedentemente indicato, la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure sarà soppressa quando entrerà in vigore la legge proposta con il presente messaggio.

La modifica delle competenze del GIAP comporta il trasloco di alcuni collaboratori a Palazzo di giustizia di Lugano e l'adeguamento dei sistemi informatici. I costi figurano nella tabella che segue:

Sezione della logistica

opere di sistemazione e adattamento degli spazi, gestione accessi, segnaletica, arredamento, traslochi	100'000
---	----------------

Centro dei sistemi informativi

adattamenti programmi e procedure informatiche	<u>100'000</u>
--	----------------

Totale	200'000
---------------	----------------

I crediti necessari per gli interventi logistici saranno concessi dal Consiglio di Stato quali crediti suppletivi sul Preventivo 2009 o Preventivo 2010, mentre i costi per gli adattamenti informatici sono previsti nel preventivo.

VII. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE

La soppressione della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, con la conseguente modifica delle competenze del GIAP, era stata sollevata e auspicata al punto 4.3.1 del Rapporto della Commissione della legislazione sul messaggio no. 5809 del 5 luglio 2006 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale alla revisione del Codice penale svizzero del 13 dicembre 2002.

La misura figura nel rapporto del dicembre 2007 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio sulle Linee direttive e sul Piano finanziario 2008-2011 (capitolo 3, scheda 5, p. 155).

Per le ragioni summenzionate, Vi invitiamo ad approvare con sollecitudine, ancora prima dell'entrata in vigore della Legge sull'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero, questa proposta riguardante l'adeguamento delle competenze del giudice dell'applicazione della pena e l'istituzione del Collegio di liberazione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

LEGGE

concernente l'adeguamento delle competenze del Giudice dell'applicazione della pena, l'istituzione del Collegio di liberazione e la soppressione della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 30 giugno 2009 n. 6242 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :**I.**

La Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modificata come segue:

Capitolo VII - Giudice dell'applicazione della pena - Collegio di liberazione**Art. 73 cpv. 3**

**Giudice
dell'applicazione
della pena
Organizzazione e
competenze**

³Il supplente sostituisce il giudice nei casi di ricusa, malattia, assenza o altro impedimento e, su richiesta del giudice titolare, quando lo esiga il funzionamento dell'Ufficio; il supplente non può esercitare l'attività forense nel campo della giustizia penale; il divieto si estende ai suoi colleghi di studio.

Art. 73a (nuovo)

**Collegio di
liberazione
Organizzazione e
competenze**

¹Il Collegio di liberazione è composto del giudice dell'applicazione della pena, che ne è il presidente, e di due membri e due supplenti, designati dal Gran Consiglio per un periodo di dieci anni, e scelti fra gli avvocati iscritti nel registro cantonale; i membri e i supplenti non possono esercitare l'attività forense nel campo della giustizia penale; il divieto si estende ai loro colleghi di studio.

²Il Collegio di liberazione esercita le competenze attribuitegli dalla legge.

II.

Il Codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 è modificato come segue:

Art. 8 lett. b

**II. Ad autorità
amministrative e
giudiziarie**

b) all'Ufficio del giudice dell'applicazione della pena.

Art. 294 cpv. 4

⁴Il dispositivo della sentenza è comunicato per scritto alle parti entro quarantotto ore e diventa esecutivo da questa comunicazione. Se ne dà copia al giudice dell'applicazione della pena.

Art. 339 cpv. 1 lett h), i), j)

C. Competenze I. Del giudice dell'applicazione della pena

¹Il giudice dell'applicazione della pena è competente:

h) a decidere:

- il collocamento iniziale del condannato (art. 76 CPS);
- la concessione della semiprigionia e dell'esecuzione per giorni separati (art. 77b, 79 cpv. 1 e 2 CPS);
- la concessione del primo congedo;
- il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell'alloggio esterni (art. 77a CPS);
- le deroghe alle forme d'esecuzione (art. 80 CPS);
- l'interruzione dell'esecuzione di pene e misure (art. 92 CPS);

i) ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria (art. 62 e 62d cpv. 1 CPS), ad esclusione di quella prevista dall'art. 59 CPS;

j) ad adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 3 e 95 cpv. 3-5 CPS), per le pene di durata inferiore a cinque anni;

Art. 339a (nuovo)

II. Del Collegio di liberazione

Il Collegio di liberazione è competente:

a) ad adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva della durata pari o superiore a cinque anni (art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 3 e 95 cpv. 3-5 CPS);

b) ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale dalla misura terapeutica stazionaria prevista dall'art. 59 CPS (art. 62 e 62d cpv. 1 CPS) e dall'internamento (art. 62d cpv. 2, 64a e 64b CPS).

Art. 340 cpv. 1, 3 e 4

III. Procedura

¹Nei procedimenti di fronte al giudice dell'applicazione della pena e al Collegio di liberazione, il condannato ha il diritto di essere sentito e di esaminare gli atti; quest'ultima facoltà gli può essere negata solamente se vi si oppongono prevalenti interessi pubblici o privati.

³Il giudice dell'applicazione della pena e il Collegio di liberazione decidono su istanza del condannato o dell'autorità di esecuzione della pena.

⁴Il giudice dell'applicazione della pena e il Collegio di liberazione decidono dopo aver raccolto presso la direzione dello stabilimento o altri enti le necessarie informazioni in merito al condannato a una pena detentiva, a una misura terapeutica stazionaria o all'internamento.

Art. 341 cpv. 1 e 4

IV. Ricorso

¹Contro le decisioni del giudice dell'applicazione della pena e del Collegio di liberazione il condannato e il Ministero pubblico possono interporre ricorso:

lett. a) e b) invariate.

⁴Il ricorso è intimato al giudice dell'applicazione della pena e al Collegio di liberazione con un termine massimo di dieci giorni per presentare osservazioni.

Art. 344 cpv. 2

²Essa interviene su domanda del giudice dell'applicazione della pena e del Collegio di liberazione.

III.

La legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1

¹I supplenti del Tribunale di appello, il supplente del giudice dell'applicazione della pena, i membri e i supplenti del Collegio di liberazione, i membri del Consiglio per i minorenni e i loro supplenti hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di trasferta, ad una diaria di fr. 400.- per ogni giornata di lavoro e di fr. 200.- per ogni mezza giornata.

IV.

La legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 27 novembre 2006 è modificata come segue:

Art. 2a (nuovo)

Consiglio di vigilanza

¹Il Consiglio di vigilanza è composto del direttore del Dipartimento delle istituzioni, che ne è il presidente, del presidente del Tribunale penale cantonale, del procuratore generale, del giudice dell'applicazione della pena e di un membro, da essa designato, della Commissione parlamentare di sorveglianza sulle condizioni di detenzione.

²In caso di assenza, i magistrati e il membro della Commissione di cui al cpv. 1 hanno facoltà di designare un sostituto in rappresentanza del loro organismo.

³Il Consiglio di vigilanza siede di regola quattro volte all'anno ed esercita la sorveglianza generale sulle strutture carcerarie e sull'organizzazione interna degli stabilimenti.

⁴Alle sedute del Consiglio di vigilanza partecipano con voto consultivo il direttore della Divisione della giustizia, il direttore delle Strutture carcerarie e il responsabile dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa.

V.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

LEGGE

concernente l'adeguamento delle competenze del Giudice dell'applicazione della pena, l'istituzione del Collegio di liberazione e la soppressione della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 30 giugno 2009 n. 6242 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modificata come segue:

Capitolo VII - Giudice dell'applicazione della pena - Collegio di liberazione**Art. 73 cpv. 3**

**Giudice
dell'applicazione
della pena
Organizzazione e
competenze**

³Il supplente sostituisce il giudice nei casi di ricusa, malattia, assenza o altro impedimento e, su richiesta del giudice titolare, quando lo esiga il funzionamento dell'Ufficio; il supplente non può esercitare l'attività forense nel campo della giustizia penale; il divieto si estende ai suoi colleghi di studio.

Art. 73a (nuovo)

**Collegio di
liberazione
Organizzazione e
competenze**

¹Il Collegio di liberazione è composto del giudice dell'applicazione della pena, che ne è il presidente, e di due membri e due supplenti, designati dal Gran Consiglio per un periodo di dieci anni, e scelti fra gli avvocati iscritti nel registro cantonale; i membri e i supplenti non possono esercitare l'attività forense nel campo della giustizia penale; il divieto si estende ai loro colleghi di studio.

²Il Collegio di liberazione esercita le competenze attribuitegli dalla legge.

II.

La Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti è adottata come segue:

Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 30 giugno 2009 n. 6242 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Capitolo primo - Disposizioni generali

Art. 1

A. Principio

Il Consiglio di Stato esercita le competenze in materia di esecuzione delle pene e delle misure che non sono attribuite per legge ad altre autorità.

Art. 2

B. Norme di applicazione

Il Consiglio di Stato emana le norme di applicazione, in particolare per:

- a) l'esecuzione di pene pecuniarie e multe;
- b) la commutazione di pene pecuniarie e di multe in pene detentive sostitutive;
- c) la procedura inerente alla preparazione, esecuzione e conclusione del lavoro di utilità pubblica, delle pene privative di libertà e delle misure, così come dell'esecuzione anticipata di una pena o di una misura;
- d) l'esecuzione di sanzioni privative di libertà in stabilimenti statali, con particolare riferimento ai diritti ed ai doveri delle persone condannate e di quelle in carcerazione preventiva o di sicurezza;
- e) l'esecuzione dell'assistenza riabilitativa e delle norme di condotta;
- f) le disposizioni di base per la collaborazione con privati ai sensi dell'articolo 379 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP);
- g) la partecipazione del condannato alle spese di esecuzione ai sensi dell'articolo 380 CP.

Art. 3

C. Consiglio di vigilanza

¹Il Consiglio di vigilanza è composto del direttore del Dipartimento delle istituzioni, che ne è il presidente, del presidente del Tribunale penale cantonale, del presidente della Corte di appello e di revisione penale, del procuratore generale, del giudice dell'applicazione della pena e di un membro, da essa designato, della Commissione parlamentare di sorveglianza delle condizioni di detenzione.

²In caso di assenza, i magistrati e il membro della Commissione di cui al cpv. 1 hanno facoltà di designare un sostituto in rappresentanza del loro organismo.

³Il Consiglio di vigilanza siede di regola quattro volte all'anno ed esercita la sorveglianza generale sulle strutture carcerarie e sull'organizzazione interna degli stabilimenti.

⁴Alle sedute del Consiglio di vigilanza partecipano con voto consultivo il direttore della Divisione della giustizia, il direttore delle Strutture carcerarie e il responsabile dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa.

Art. 4

D. Utilizzazione di stabilimenti svizzeri

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per ordinare l'esecuzione della pena giusta l'articolo 99 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale.

Art. 5

E. Prestazioni

¹Prestazioni a favore del detenuto, sia prima che dopo la condanna, come ad esempio l'assistenza medica, l'assistenza spirituale, l'assistenza psichiatrica e psicologica, così come la formazione, sono eseguite, nel limite del possibile, con personale proprio; in casi speciali si farà capo a specialisti esterni.

²Persone che eseguono una pena o una misura non hanno diritto alla libera scelta delle persone che eseguono tali prestazioni.

Art. 6

F. Assistenza riabilitativa

L'istituto dell'assistenza riabilitativa secondo gli articoli 93 e 376 CP è assicurato dal Consiglio di Stato, il quale mediante regolamento ne disciplina l'organizzazione e le norme di funzionamento.

Art. 7

G. Accesso ai dati personali

¹Una volta cresciuta in giudicato la condanna, le autorità inquirenti ed i tribunali mettono a disposizione dell'autorità di esecuzione della pena designata dal Consiglio di Stato, su esplicita istanza, tutti gli atti relativi alla persona interessata.

²Il personale direttamente incaricato dell'esecuzione di una pena o di una misura ha diritto di prendere visione degli atti.

Art. 8

H. Informazioni a terzi

¹Le seguenti persone, su esplicita istanza, vengono orientate in merito all'inizio dell'esecuzione di una sanzione di un condannato, agli eventuali congedi, alla collocazione ed alla liberazione:

- a) le vittime dei reati commessi dal condannato, se i reati stessi hanno leso l'integrità fisica, sessuale o psichica della vittima; esse devono essere rese edotte del diritto a ottenere tali informazioni;
- b) altre persone che dimostrano un interesse all'informazione degno di protezione.

²I condannati non sono resi edotti di queste informazioni.

Art. 9

I. Casellario giudiziale

¹Il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale è aggregato al Ministero pubblico e svolge i compiti attribuitigli dal diritto federale.

²Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento le norme di applicazione sul casellario giudiziale.

Capitolo secondo - Esecuzione dei giudizi

Art. 10

A. In generale

¹Le sentenze, i decreti e gli ordini delle autorità in materia penale sono esecutivi in tutto il Cantone.

²La loro esecuzione compete, salvo disposizioni diverse, ai magistrati, ai funzionari dell'ordine giudiziario e agli agenti di polizia, quando ne siano richiesti.

³Le pene privative di libertà, le misure terapeutiche e l'internamento sono eseguiti in stabilimenti e in sezioni di stabilimenti previsti a tale scopo, conformemente alle disposizioni del diritto federale, dello specifico accordo intercantonale sull'esecuzione delle pene e delle misure degli adulti (concordato) e delle disposizioni relative al Penitenziario cantonale.

⁴Il Consiglio di Stato è l'autorità competente per l'esecuzione delle pene e delle misure di cui agli articoli 59, 60, 61, 63 e 64 CP.

Art. 11

B. Giudice dell'applicazione della pena Competenze

Il giudice dell'applicazione della pena è competente:

- a) a sospendere, su istanza del condannato, l'esecuzione della pena detentiva sostitutiva della pena pecuniaria o della multa e decidere in sua vece sulla proroga del termine di pagamento, sulla riduzione dell'importo dell'aliquota giornaliera o della multa o sull'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità nei casi non contemplati dall'articolo 363 capoverso 2 del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP) (art. 36 cpv. 3 CP);
- b) a convertire il lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria o in una pena detentiva nei casi non contemplati dall'articolo 363 capoverso 2 CPP (art. 39 cpv. 1 CP);
- c) a prolungare le misure terapeutiche stazionarie (art. 59 cpv. 4 e 60 cpv. 4 CP);
- d) a sopprimere le misure terapeutiche stazionarie e a statuire sulla sorte del condannato (art. 62c cpv. 1-4 e 6 CP);
- e) a prolungare il periodo di prova o il trattamento ambulatoriale; a sopprimere, a riorganizzare o a prolungare l'assistenza riabilitativa; a modificare le norme di condotta, a revocarle o a imporne di nuove (art. 46 cpv. 4 e 62 cpv. 4-6 CP);
a revocare la sospensione condizionale e ordinare il ripristino della misura o dell'internamento (art. 46 cpv. 4, 64a cpv. 3 e 95 cpv. 5 CP);

- f) a prolungare il trattamento ambulatoriale e a statuire sull'esecuzione della pena sospesa (art. 63b CP);
- g) ad adottare tutte le altre decisioni relative alla soppressione di una misura terapeutica stazionaria, di una misura terapeutica ambulatoriale o dell'internamento, segnatamente quelle previste negli art. 56 cpv. 6, 57 cpv. 3, 62c cpv. 6 e 63a CP;
- h) a decidere:
 - il collocamento iniziale del condannato (art. 76 CP);
 - la concessione della semiprigionia e dell'esecuzione per giorni separati (art. 77b, 79 cpv. 1 e 2 CP);
 - la concessione del primo congedo;
 - il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell'alloggio esterni (art. 77a CP);
 - le deroghe alle forme d'esecuzione (art. 80 CP);
 - l'interruzione dell'esecuzione di pene e misure (art. 92 CP);
- i) ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria (art. 62 e 62d cpv. 1 CP), ad esclusione di quella prevista dall'art. 59 CP;
- j) ad adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 3 e 95 cpv. 3-5 CP), per le pene di durata inferiore a cinque anni;
- k) ad esercitare tutte le altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita in giudicato della sentenza penale, esclusi i casi in cui il diritto federale assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova infrazione.

Art. 12

C. Collegio di liberazione Competenze

Il Collegio di liberazione è competente:

- a) ad adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva della durata pari o superiore a cinque anni (art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 3 e 95 cpv. 3-5 CP);
- b) ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale dalla misura terapeutica stazionaria prevista dall'art. 59 CP (art. 62 e 62d cpv. 1 CP) e dall'internamento (art. 62d cpv. 2, 64a e 64b CP).

Art. 13

D. Procedura

¹Nei procedimenti di fronte al giudice dell'applicazione della pena e al Collegio di liberazione, il condannato ha il diritto di essere sentito e di esaminare gli atti; quest'ultima facoltà gli può essere negata solamente se vi si oppongono prevalenti interessi pubblici o privati.

²Il condannato può valersi dell'assistenza di un difensore: sono applicabili le norme della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria concernenti l'accusato; il giudice dell'applicazione della pena è competente a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio d'ufficio e al gratuito patrocinio.

³Il giudice dell'applicazione della pena e il Collegio di liberazione decidono su istanza del condannato o dell'autorità di esecuzione della pena.

⁴Il giudice dell'applicazione della pena e il Collegio di liberazione decidono dopo aver raccolto presso la direzione dello stabilimento o altri enti le necessarie informazioni in merito al condannato a una pena detentiva, a una misura terapeutica stazionaria o all'internamento.

Art. 14

E. Ricorso

¹Contro le decisioni del Giudice dell'applicazione della pena e del Collegio di liberazione il condannato e il Ministero pubblico possono interporre reclamo alla Camera dei reclami penali ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP.

²Le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili con reclamo alla Camera dei reclami penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 379 e seguenti CPP.

Art. 15

F. Commissione per l'esame dei condannati pericolosi I. Composizione e organizzazione

¹È istituita la Commissione per l'esame dei condannati pericolosi, che è nominata dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni.

²Essa si compone di un giudice del Tribunale penale cantonale, di un procuratore pubblico, di un rappresentante dell'autorità di esecuzione della pena, di un rappresentante del settore della psichiatria e di un avvocato iscritto nel registro cantonale; per ogni membro è designato un supplente.

³La Commissione si organizza da sé.

Art. 16

II. Competenze

¹La Commissione riferisce sulla personalità del condannato nei casi previsti dal diritto federale (art. 62d cpv. 2, 64b cpv. 2 e 75a cpv. 1 CP).

²Essa interviene su domanda del giudice dell'applicazione della pena e del Collegio di liberazione.

Art. 17

G. Trasmissione delle sentenze al giudice dell'applicazione della pena

Ogni sentenza della Corte criminale, della Corte correzionale, della Corte di appello e di revisione penale e dei giudici della Pretura penale e ogni decreto di accusa vengono trasmessi, a cura della cancelleria, all'Ufficio del giudice dell'applicazione della pena entro tre giorni dalla crescita in giudicato.

Capitolo terzo - Casi particolari

Art. 18

A. Art. 67 e 67a CP

¹L'interdizione dell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio deve essere comunicata al Consiglio di Stato (art. 67 CP).

²Il giudice dell'applicazione della pena è l'autorità competente per decidere l'attenuazione e la soppressione dell'interdizione (art. 67a cpv. 3-5 CP).

Art. 19

B. Art. 67b CP

Il divieto di condurre un veicolo a motore deve essere comunicato all'autorità designata dal Consiglio di Stato (art. 67b CP).

Art. 20

C. Pubblicazioni

Le pubblicazioni previste dagli articoli 68 e 70 CP e dal CPP sono fatte nel Foglio ufficiale, salvo ordine differente del giudice.

Art. 21

D. Revoca della sospensione condizionale della pena

¹La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena secondo l'articolo 46 CP è pronunciata:

- a) dalla Corte o dal giudice che giudica il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova;
- b) dal giudice dell'applicazione della pena negli altri casi.

²La proposta di revoca è presentata dal procuratore pubblico nel caso di cui alla lettera a, dal procuratore pubblico o dall'autorità di esecuzione della pena nei casi di cui alla lettera b del primo capoverso; il condannato deve essere diffidato a presentare le sue giustificazioni.

III.

La Legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1

¹I supplenti del Tribunale di appello, il supplente del giudice dell'applicazione della pena, i membri e i supplenti del Collegio di liberazione, i membri del Consiglio per i minorenni e i loro supplenti hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di trasferta, ad una diaria di fr. 400.- per ogni giornata di lavoro e di fr. 200.- per ogni mezza giornata.

IV.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.